

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA DELIBERATO IN DATA 28 APRILE 2015

Gestione del patrimonio

Articolo 1. Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, c.5, e 8, c. 2, lettere a) e g), dello Statuto della Fondazione (di seguito, Statuto), integra, specifica e definisce gli obiettivi i criteri e le modalità della gestione del patrimonio e finanziaria ed individua gli ambiti d'azione e le responsabilità, in aderenza ai contenuti dello Statuto, della Carta delle Fondazioni e di quanto previsto dal Protocollo MEF-ACRI sottoscritto in data 22 aprile 2015 (di seguito, Protocollo).
- 1.2 La Deputazione Amministratrice e il Direttore Generale (Provveditore), nell'ambito delle loro rispettive competenze, potranno a loro volta emettere regolamenti e procedure operative, coerenti con il presente Regolamento e lo Statuto.

Articolo 2. Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio

- 2.1 Il patrimonio, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ai quali è legato da un rapporto di strumentalità, viene gestito nel rispetto della normativa di settore e dello Statuto vigenti.
- 2.2 La Fondazione gestisce il proprio patrimonio ottimizzando la combinazione del rischio e della redditività attesi, secondo criteri di diversificazione, efficienza, economicità, qualità e liquidabilità degli strumenti finanziari utilizzati, in coerenza con la natura di investitore istituzionale di lungo periodo e con quanto previsto nel Protocollo, in modo da:
 - conservarne il valore su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, valutando anche eventuali forme di copertura del rischio;
 - di ottenerne un'adeguata redditività, che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti programmatici.

Articolo 3. Modalità di gestione del patrimonio



- 3.1 La gestione del patrimonio, nel rispetto dell'art. 4, comma 4 dello Statuto, potrà essere svolta con modalità organizzative interne che assicurano il rispetto del principio della separazione organizzativa e potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3.2 Nella gestione del patrimonio, la Fondazione può avvalersi, inoltre, del supporto di consulenti la cui selezione avverrà secondo i criteri di cui al successivo art. 6.1 del presente Regolamento.

Articolo 4. Ambiti d'azione e responsabilità

- 4.1 La Deputazione Generale, la Deputazione Amministratrice, il Collegio dei Sindaci, il Direttore Generale (Provveditore) e la Struttura operativa della Fondazione partecipano alla Gestione del patrimonio secondo le rispettive attribuzioni ai sensi del vigente Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
- 4.2 Sono di competenza della Deputazione Generale, visto l'art. 8, c. 2, lett. g) dello Statuto, la definizione delle linee strategiche della gestione del patrimonio ovvero dell'*asset allocation* degli investimenti e della politica delle partecipazioni della Fondazione, da esplicitare all'interno del Documento di Programmazione Strategica Pluriennale (DPSP).
- 4.3 Spettano alla Deputazione Amministratrice tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate alla Deputazione Generale dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare, nell'ambito di quanto previsto nel Documento Programmatico Previsionale (DPP), spetta alla Deputazione Amministratrice, con il supporto operativo del Direttore Generale (Provveditore) e della Struttura operativa:
- la concreta definizione dell'*asset allocation* del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento e l'effettuazione di eventuali operazioni in derivati o di finanziamento, nei limiti della normativa applicabile, delle linee strategiche individuate dalla Deputazione Generale e di quanto stabilito nel Protocollo. Tale facoltà può essere delegata dalla Deputazione Amministratrice al Direttore Generale e/o a dipendenti della Fondazione con apposito atto, anche con limitazioni di importo, tipologia di investimento, durata dello stesso;
 - l'amministrazione delle partecipazioni secondo quanto stabilito nell'art. 11, co. 1, lett. a) e b) dello Statuto e nel Protocollo;
 - l'eventuale selezione e monitoraggio, dei consulenti e degli intermediari finanziari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cui affidare, ove ritenuto opportuno, la gestione totale o parziale del patrimonio;
 - la definizione degli aspetti inerenti l'organizzazione della Struttura operativa, in relazione alla gestione del patrimonio.
- 4.4 La Struttura operativa cui è attribuita la gestione del patrimonio, svolge le proprie funzioni nel rispetto del principio della separazione organizzativa di cui all'art. 5, c. 2, del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 e dell'art. 4, comma 4 dello Statuto, fermo restando la necessaria attività di coordinamento, da parte del Direttore Generale (Provveditore).



- 4.5 All'interno della Struttura operativa si distinguono ulteriormente le attività di esecuzione degli investimenti e di gestione della liquidità dal monitoraggio dei rischi e dalla verifica delle *performance* del patrimonio.

Articolo 5. Composizione del Patrimonio

- 5.1 Il patrimonio è composto da investimenti costituenti il “patrimonio strategico” e investimenti costituenti il “patrimonio gestito”.
- Il “patrimonio strategico” è formato dagli investimenti nella banca conferitaria, da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statuari perseguiti (investimenti *mission oriented*) e dagli altri investimenti definiti tali, con delibera della Deputazione Amministratrice, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.
 - Il “patrimonio gestito” è costituito dagli investimenti non afferenti il “patrimonio strategico”

Articolo 6. Principi di selezione dei consulenti

- 6.1 L'eventuale selezione dei consulenti/*advisor* della Fondazione tiene conto, fra l'altro, dei seguenti elementi: (i) competenza e professionalità; (ii) precedenti lavorativi; (iii) economicità dell'offerta; (iv) trasparenza; (v) assenza di conflitti di interesse.

Articolo 7. Comitato di Investimento

- 7.1 La Deputazione Amministratrice può istituire, come organo consultivo di supporto al Direttore Generale (Provveditore) per la gestione del patrimonio, un Comitato di Investimento.
- 7.2 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabiliti dalla Deputazione Amministratrice.
- 7.3 Il Comitato potrà essere composto da membri appartenenti agli organi, da dipendenti della Fondazione, e, se ritenuto opportuno, da soggetti esterni. In ogni caso, tali membri dovranno possedere idonee competenze economico-finanziarie. Il Comitato si avvale della struttura operativa interna e potrà dotarsi di un proprio Regolamento.

Articolo 8. La gestione mediante l'affidamento di mandati di gestione

- 8.1 La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, può avvalersi – laddove opportuno, anche in relazione all'ammontare



dell'attivo – delle prestazioni professionali di gestori esterni, abilitati ai sensi del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e comunque ai sensi di legge tempo per tempo vigente.

La Deputazione Amministratrice individua i criteri e i limiti di gestione in conformità con la normativa vigente, lo Statuto, il Protocollo e gli indirizzi programmatici contenuti nel DPSP e nel DPP.

- 8.2 La selezione dei gestori di cui al precedente comma avviene a mezzo di procedura trasparente, in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, considerando significativi elementi di valutazione qualitativi e quantitativi relativi, tra l'altro, alla società di gestione, alle masse di risparmio gestite, alle *performance*, alla trasparenza dei risultati ed alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 9. Attività di controllo e verifica

- 9.1 Con il supporto Direttore Generale (Provveditore) e della Struttura operativa della Fondazione, la Deputazione Amministratrice effettua il monitoraggio periodico delle scelte di investimento effettuate e degli eventuali gestori esterni incaricati, verificandone la coerenza con gli obiettivi della Fondazione e con i criteri di gestione.

La Deputazione Amministratrice monitora altresì l'adeguatezza e l'efficacia e delle procedure di gestione del patrimonio adottate.

- 9.2 La Deputazione Amministratrice relaziona trimestralmente la Deputazione Generale in merito a quanto indicato al punto precedente, proponendo eventualmente delle misure correttive.

- 9.3 Il Collegio dei Sindaci provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio. Vigila inoltre affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Articolo 10. Contabilizzazione

- 10.1 Le operazioni concernenti la gestione del patrimonio trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità con la normativa vigente, i principi contabili applicabili e il Protocollo, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati.

- 10.2 Nel bilancio consuntivo, la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.